



COMUNE DI MONZUNO

(Provincia di Bologna)

REGOLAMENTO

per l'applicazione dell'imposta comunale sulla

PUBBLICITA'

e dei diritti sulle

PUBBLICHE AFFISSIONI

e loro servizi

INDICE

TITOLO I°

NORME DI CARATTERE GENERALE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento: pag. 3;
- Art. 2 - Classificazione del Comune: pag. 3;
- Art. 3 - Forme di gestione del servizio: pag. 3;
- Art. 4 - Tariffe, maggiorazioni, riduzioni ed esenzioni: pag. 4;
- Art. 5 - Attribuzioni del personale addetto: pag. 4;
- Art. 6 - Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari: pag. 5;
- Art. 7 - Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni: pag. 5-6;
- Art. 8 - Il Funzionario Responsabile: pag. 6;
- Art. 9 - Autorizzazione: pag. 6-7;
- Art. 10 - Divieti e limitazioni: pag. 8;
- Art. 11 - Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti: pag. 8.

TITOLO II°

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

- Art. 12 - Presupposto d'imposta: pag. 9;
- Art. 13 - Soggetto passivo: pag. 9;
- Art. 14 - Modalità di applicazione dell'imposta: pag. 10-11;
- Art. 15 - Applicazione maggiorazione e riduzione imposte: pag. 11;
- Art. 16 - Pubblicità luminosa o illuminata: pag. 11;
- Art. 17 - Dichiarazione d'imposta: pag. 11-12;
- Art. 18 - Materiale pubblicitario abusivo: pag. 12-13;
- Art. 19 - Pagamento dell'imposta: pag. 13-14;
- Art. 20 - Pubblicità effettuata su spazi o aree comunali: pag. 14;
- Art. 21 - Pubblicità effettuata su spazi delle pensiline ATC: pag. 14;
- Art. 22 - Rettifica e accertamento d'ufficio: pag. 15;
- Art. 23 - Procedura coattiva: pag. 15;
- Art. 24 - Rimborsi: pag. 16;

Art. 25 - Contenzioso: pag. 16.

TITOLO III°

AFFISSIONI

Art. 26 - Servizio delle pubbliche affissioni: pag. 17-18;

Art. 27 - Modalità' per le pubbliche affissioni: pag. 18-19;

Art. 28 - Affissioni urgenti, festive e notturne: pag. 19;

Art. 29 - Assegnazione di spazi per le affissioni dirette: pag. 19-20;

Art. 30 - Contenzioso e procedimento esecutivo: pag. 20;

TITOLO IV°

SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE ED INTERESSI

Art. 31 - Sanzioni tributarie: pag. 21;

Art. 32 - Interessi: pag. 21;

Art. 33 - Sanzioni amministrative: pag. 21-22;

TITOLO V°

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 34 - Norme finali: pag. 23;

Art. 35 - Norme transitorie: pag. 23-24.

Allegato A) Elenco degli impianti per il servizio delle affissioni pubbliche: pag. 25.

Titolo I°
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito del territorio comunale e nel rispetto del D.Lgs. 507/93, l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, nonché le modalità di effettuazione dei relativi servizi.

Art. 2 - Classificazione del Comune.

1. Il Comune appartiene alla V° classe avendo una popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso alla data di approvazione del presente regolamento, inferiore a 10.000 abitanti. Si applicano di conseguenza in tutto il territorio comunale le disposizioni impositive riferite a detta classe.

Art. 3 - Forme di gestione del servizio.

1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è gestito direttamente dal Comune.

2. Il Comune si riserva la facoltà di affidare in concessione detto servizio, ove lo ritenga più economico e funzionale, ai soggetti appositamente iscritti all'albo regolamentato dal D.M. nr. 289/11.09.2000.

3. Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso, è fatto divieto al Concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

Art. 4 - Tariffe, maggiorazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Le tariffe dell'imposta e del diritto e le previste maggiorazioni, riduzioni od esenzioni sono applicate, secondo le disposizioni vigenti, con apposita deliberazione adottata dall'organo competente ai sensi del D.Lgs. 267/00.

2. Le tariffe di cui al comma 1 si intendono prorogate di anno in anno se non modificate entro il termine fissato per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe.

3. Oltre ai casi indicati nell'art. 17 del D.Lgs. 507/93, sono esenti dall'imposta comunale sulla pubblicità e dal diritto sulle pubbliche affissioni i seguenti soggetti, a condizione che il mezzo pubblicitario non contenga forme di sponsorizzazione:

- Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS – di cui all'art. 21 del D.Lgs. nr. 460/04.12.1997, e Circolare Ministero delle Finanze nr. 168/E del 26.06.1998, pubblicata sulle Gazzetta Ufficiale nr. 118 del 10.07.1998;
- Le associazioni di volontariato locali iscritte nell'elenco comunale;
- Gli enti e le associazioni religiose e le scuole;

Art. 5 - Attribuzioni del personale addetto.

1. Il personale addetto alla gestione dell'imposta e del servizio pubbliche affissioni esercita anche compiti di controllo sull'esecuzione della pubblicità e delle affissioni private, oltre alla vigilanza sull'assolvimento dei relativi obblighi tributari.

2. Gli addetti di cui al precedente comma 1) sono muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dal Sindaco e, nei limiti del servizio cui sono destinati, sono autorizzati ad eseguire sopralluoghi e verifiche nei luoghi pubblici o aperti al pubblico; inoltre, sono autorizzati ad accertare le infrazioni alle disposizioni dei Regolamenti Comunali comunque attinenti alla pubblicità e alle affissioni secondo le modalità stabilite dalla Legge.

Art. 6 - Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari.

A) TIPOLOGIA:

L'indicazione delle tipologie, delle modalità per ottenere i provvedimenti per l'installazione degli impianti, nonché la ripartizione quantitativa, sono definite nel PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI.

I mezzi finalizzati alla diffusione di avvisi pubblici, messaggi pubblicitari e simili, sono suddivisi nelle seguenti categorie di utilizzazione esterna:

- MEZZI DESTINATI ALLA PUBBLICITA' ESTERNA
- MEZZI DESTINATI ALLE COMUNICAZIONI MEDIANTE AFFISSIONI

B) QUANTITATIVI IMPIANTI AFFISSIONI:

Quanto agli impianti per le affissioni, il quantitativo unitario di esposizione è fissato in mq. 30 per ogni mille abitanti rilevati al 31.12 dell'anno precedente alla riscossione del diritto.

Art. 7 - Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni.

1. La superficie complessiva degli impianti è quella indicata nel precedente art. 6 lettera B); essa è interamente posta nella disponibilità del servizio pubblico.

2. Detta superficie è ripartita nelle seguenti fasce di utilizzazione, con indicazione per ciascuna fascia del quantitativo percentuale rispetto alla superficie complessiva:

A) IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI DI NATURA ISTITUZIONALE E ALLE AFFISSIONI SOCIALI E COMUNQUE PRIVE DI RILEVANZA ECONOMICA:

Vi rientrano tutte le comunicazioni amministrative e sociali effettuate dal Comune, dallo Stato, dalle Provincie, dalle Regioni o altri enti Pubblici, nonché quelle aventi natura sociale e comunque prive di rilevanza economica (affissione di manifesti necrologici) per un quantitativo pari al 20% della superficie complessiva di cui all'art. 6 lettera B).

B) IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI COMMERCIALI:

Vi rientrano tutti gli impianti attraverso i quali il servizio pubblico si riserva la collocazione dei manifesti aventi rilevanza economica e per la parte non affidata ai soggetti privati per un quantitativo pari al 75% della superficie complessiva di cui all'art. 6 lettera B).

C) IMPIANTI DESTINATI A PRIVATI PER LE AFFISSIONI DIRETTE:

La G.C. può autorizzare soggetti privati all'installazione di impianti pubblicitari per l'affissione diretta per una superficie massima pari al 5% della superficie obbligatoria prevista dall'art. 18 comma 3 del D.Lgs. 507/93.

Art. 8 – Il Funzionario Responsabile.

1. La funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché i poteri di sottoscrivere richieste, avvisi, provvedimenti relativi e quelli di disporre rimborsi, sono attribuiti al Funzionario Responsabile all'uopo designato.

2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al precedente comma sono interamente demandate al Concessionario.

Art. 9 – Autorizzazione.

1. L'effettuazione della pubblicità, comunque richiedente l'installazione o collocazione di appositi mezzi, è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale, da richiedere con le modalità stabilite dall'apposito "Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda ed altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico" nella parte intitolata "Procedure per il rilascio dell'autorizzazione" anche nel caso in cui la pubblicità medesima sia esente dall'imposta.

2. Nel citato regolamento, sono state previste deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei mezzi pubblicitari entro i centri abitati ai sensi della lettera c) dell'art. 13 del D.Lgs. 360/93.

3. Per le suddette forme di pubblicità effettuate su strade o su aree pubbliche o soggette a servitù di pubblico passaggio, l'autorizzazione è rilasciata dal Servizio Gestione del Territorio, che ne invia copia per conoscenza all'ufficio tributi, previa indicazione sulla domanda, dei dati identificativi del richiedente, del contenuto del messaggio pubblicitario e dell'esatto periodo di svolgimento.

4. Per la pubblicità fonica, valgono le limitazioni e i divieti espressamente previsti dall'art. 26 del citato regolamento per la disciplina degli impianti pubblicitari o di propaganda.

5. L'autorizzazione comunale è implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento nei casi di:

- Pubblicità temporanea visiva e/o acustica, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante.
- Pubblicità permanente o temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi specie.

6. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.

7. Il contribuente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione dei canoni, a tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, all'autorizzazione, alla pubblicità, agli impianti pubblicitari.

Art. 10 - Divieti e limitazioni.

1. E' vietata in tutto il territorio comunale la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli e la pubblicità commerciale svolta a mezzo volantinaggio.

2. E' consentita la pubblicità nella forma del deposito di volantini o altro materiale pubblicitario in esercizi e/o locali pubblici.

Art. 11 - Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti.

1. Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi o regolamenti.

2. L'avvenuto pagamento non esime l'interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

3. Il comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, con ordinanza del Sindaco, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate nell'art. 50 del Regolamento per la disciplina degli impianti.

Titolo II°
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art. 12 - Presupposto dell'imposta.

1. Costituisce atto generatore d'imposta la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili. Si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

2. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:

- a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi di qualsiasi natura;
- b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
- c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività

3. Per esercizio di attività economica di cui al punto 2/a s'intende lo scambio di beni o la fornitura di servizi effettuati nell'esercizio di imprese o di arti e professioni, nonché qualunque altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che, per natura o statuto, non si prefigge scopo di lucro.

Art. 13 - Soggetto passivo.

1. In via principale tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio viene diffuso. Obbligato solidale al pagamento è colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 14 - Modalità di applicazione dell'Imposta.

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

3. Non si fa luogo ad applicazione d'imposta per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

5. Ai fini della commisurazione della superficie complessiva dei mezzi polifacciali adibiti alla pubblicità, si intendono per tali quelli che hanno più di due facce, anche se esse riproducono lo stesso messaggio pubblicitario.

6. Per i mezzi bifacciali, l'imposta è calcolata in base alle due superfici che vanno considerate separatamente con conseguente arrotondamento per ciascuna di esse (circolare Min. Fin. nr. 10/E del 17.03.1994).

7. Per i mezzi aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

8. Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purchè collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggi o ad accrescerne l'efficacia sono considerati come unico mezzo pubblicitario.

9. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno o all'interno di locali pubblici o aperti al pubblico, è autorizzata dall'ufficio Comunale, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione. Quando il collocamento diretto di locandine a carattere ricorrente il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati. Quando tale esposizione a carattere occasionale si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei locali. Non costituisce nuova pubblicità il trasferimento da un luogo all'altro del mezzo pubblicitario già tassato. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari i riquadri installati in un unico pannello ed indicanti ciascuno messaggi diversi, nonché le insegne e frecce segnaletiche riguardanti diversi soggetti collocate su un unico mezzo di supporto e gli altri mezzi simili.

Art. 15 - Applicazione maggiorazioni e riduzioni imposte.

1. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base. Le riduzioni non sono cumulabili

Art. 16 - Pubblicità luminosa e illuminata.

1. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa d'imposta è maggiorata del 100 per cento.

2. Per pubblicità luminosa si intende quella il cui mezzo è dotato di luminosità propria costituendo esso stesso fonte di luce; per pubblicità illuminata si intende quella resa visibile da sorgente luminosa esterna all'uopo posizionata.

Art. 17 - Dichiarazione d'Imposta.

1. I soggetti passivi di cui all'art. 13 sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all'Ufficio Tributi apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono

essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti utilizzando il modello predisposto dal Comune.

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta e del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione. Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3. La pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi, salvo proroghe, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli artt. 12, 13 e 14 commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 507/93, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 18 - Materiale pubblicitario abusivo.

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazioni ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.

2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.

3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.

4. La pubblicità e le affissioni abusive ai sensi dei precedenti commi, fatta salva la facoltà di cui al comma 5 successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili,

che dovranno provvedervi entro il termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla notifica della violazione; in caso di inadempienza, vi provvede il comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni e delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

5. A propria discrezione e qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, il Comune può consentire che la pubblicità abusiva, sempre che siano stati pagati il tributo e le conseguenti penalità, possa continuare a restare esposta per il periodo stabilito.

6. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

7. E' altresì applicabile quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'art. 33 del presente Regolamento.

Art. 19 - Pagamento dell'imposta.

1. Per la pubblicità ordinaria annuale, relativa a quella di durata superiore a tre mesi, la pubblicità effettuata con veicoli e a quella effettuata con pannelli luminosi e proiezioni, l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. Per le altre fattispecie imponibili, il periodo d'imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

3. Il pagamento dell'imposta deve essere eseguito mediante versamento sul conto corrente postale intestato al Comune, ovvero in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario. **(abrogato) L'importo finale in € da corrispondere al comune deve essere debitamente arrotondato al centesimo più vicino, a norma dell'art. 5, del Regolamento (CE) nr. 1103/17.06.1997 del Consiglio. Tale operazione deve essere effettuata tenendo**

conto del valore del terzo decimale; sicchè, se il terzo decimale è inferiore a 5, l'importo da pagare deve essere arrotondato per difetto, mentre se è uguale o superiore a 5, l'importo da pagare deve essere arrotondato per eccesso. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

4. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare, l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione. Per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore ad €. 1.549,37, su richiesta del contribuente. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto al pagamento rateale.

5. L'imposta annuale complessivamente dovuta, comprensiva delle addizionali e riferita a tutti i locali detenuti nel territorio comunale da parte del soggetto passivo, non deve essere versata se inferiore a €. 2,00.

6. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'Ufficio Comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo, nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare complessivo, riferito ad un unico anno di imposta, non superi €. 10,00. Detta norma non si applica nei casi di ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. 472 e nel caso in cui l'importo complessivamente dovuto per più annualità di imposta sia superiore al predetto limite.

7. Il limite di esenzione di cui al comma precedente si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.

8. Non si procede all'istanza per l'ammissione del credito al passivo fallimentare, qualora il credito vantato dal Comune non superi €. 200,00

9. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a €. 10,00 (compresi interessi).

10. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'Ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi

di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

11. I soggetti passivi devono effettuare i relativi versamenti con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 20 - Pubblicità effettuata su spazi o aree comunali.

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonchè il pagamento di canoni di locazione o concessione.

Art. 21 - Pubblicità effettuata su spazi delle pensiline ATC.

1. E' ammessa l'effettuazione della pubblicità su gli appositi spazi messi a disposizione dell'azienda gestrice del servizio di trasporto pubblico all'interno delle pensiline, limitatamente a quelle pensiline ed agli spazi in esse individuati da appositi accordi con l'Azienda gestrice del suddetto servizio.

2. L'effettuazione della suddetta pubblicità può essere concessa previo apposita domanda da presentare da parte del soggetto pubblicizzato al Comune che, in caso di accoglimento positivo, provvederà al rilascio di apposita autorizzazione.

3. Oltre al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità è dovuto al Comune, per l'utilizzo di detti spazi, un canone annuo pari ad €. 120,00 o, per le pubblicità di durata inferiore all'anno, un canone mensile pari ad €. 15,00.

Art. 22 - Rettifica e accertamento d'ufficio.

(abrogato) 1. Il Comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuta essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

Nuovo

1. Il comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli nonché all'accertamento di ufficio delle omesse dichiarazioni, degli omessi, parziali o tardivi versamenti, notificando al contribuente un apposito avviso di accertamento motivato.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere dovuta essere presentata.

3. Entro lo stesso termine di cui al comma precedente devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative o tributarie a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997.

4. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta e della maggiore imposta accertata, delle sanzioni dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento, evidenziando la possibilità di beneficiare della riduzione della sanzione tramite 'Definizione Agevolata' di cui all'art. 16 del D.Lgs. 472/97. Inoltre nell'avviso va precisato il termine, le modalità e l'organo al quale presentare eventuale ricorso.

5. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

Art. 23 - Procedura coattiva.

1. La riscossione coattiva può essere effettuata secondo le disposizioni del D.P.R. nr. 43/28.01.1988 e successive modificazioni; in tal caso il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del **terzo** anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

2. La riscossione coattiva può, inoltre, avvenire con la procedura di cui al Regio Decreto nr. 639/14.04.1910, o tramite cessione del credito ad apposita azienda di recupero crediti.

Art. 24 - Rimborsi.

(Abrogato) 1. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di 90 giorni.

2. Spettano al contribuente sulla somma da rimborsare gli interessi nella misura fissata dal D.Lgs. 507/93, calcolati a semestri compiuti a decorrere dalla data del pagamento.

Nuovo

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato in via giudiziale il diritto alla restituzione.

2. Sulle somme da rimborsare spettano gli interessi dal giorno del versamento non dovuto.

3. Il funzionario responsabile, a seguito di specifica richiesta del contribuente, può procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito anche se riferite a tributi diversi ed a annualità diverse.

Art. 25 - Contenzioso.

1. Sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie di cui all'art. 2 del D.Lgs. 546/92 le controversie concernenti i tributi richiamati nel presente regolamento.

Titolo III° AFFISSIONI

Art. 26 - Servizio delle pubbliche affissioni.

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune, negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

2. Per i quantitativi e le ripartizioni degli impianti, si fa espresso riferimento al PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI.

3. Il Piano Generale degli impianti pubblicitari è approvato dalla Giunta Comunale entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

4. Entro il medesimo termine, l'attuale collocazione e distribuzione nel territorio comunale degli impianti pubblicitari, come da Allegato A) "Elenco degli impianti per il servizio pubbliche affissioni", potrà essere rivista ed adeguata a seguito di nuove sopravvenute esigenze di pubblico interesse o di richieste avanzate da privati, dopo opportuna valutazione dei Settori Comunali interessati.

5. Il Piano dovrà prevedere la distribuzione degli impianti pubblicitari, escluse le insegne, nonché degli impianti per le pubbliche affissioni su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico ed ogni altro elemento utile a tal fine.

6. Le caratteristiche e la tipologia degli impianti pubblicitari devono rispettare le prescrizioni del Titolo II, Capo I del Codice della Strada previsto dal D.Lgs. nr. 285/30.04.1992 così come modificato dal D.Lgs. nr. 360/10.09.1993 ed in particolare dall'art. 23, nonché le ulteriori prescrizioni previste dal Titolo II Capo I, paragrafo 3 del D.P.R. nr.

495/16.12.1992 riguardante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

7. Inoltre, si dovrà tenere conto di quanto riportato nel Regolamento Comunale per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico.

Art. 27 - Modalità per le pubbliche affissioni.

1. Le pubbliche affissioni vanno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che verrà annotata in apposito registro cronologico.

2. Le richieste devono comunque risultare da idonea commissione nella quale devono essere indicate le generalità del richiedente o della persona o dell'ente nell'interesse del quale il servizio viene richiesto completo di indirizzo e codice fiscale, la durata di esposizione con l'indicazione della data di inizio, l'oggetto del manifesto i quantitativi espressi in formato e numero di manifesti.

3. La durata dell'affissione decorre dal primo giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune metterà a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi dei manifesti affissi al fine di consentire di verificare che il servizio di affissione, per l'esecuzione del quale è stato corrisposto il relativo tributo sia stato eseguito in perfetta conformità alle modalità previste o richieste.

4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

8. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Art. 28 - Affissioni urgenti, festive e notturne.

1. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore venti alle ore sette o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'onori di cui all'articolo 28, del D.Lgs. 507/1993 essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.

Art. 29 - Assegnazione di spazi per le affissioni dirette.

1. Ai sensi dell'articolo 3, del D.Lgs. 507/93 verranno attribuiti a soggetti privati, diversi dal Concessionario del pubblico servizio e in forma concessoria, la facoltà di installare impianti per l'effettuazione di affissioni dirette.

2. La superficie complessiva assegnabile a tale scopo è fissato nel 5% della superficie prevista all'art. 7 del presente regolamento.

3. Detti spazi, ove del caso, saranno affidati in concessione ai privati mediante la procedura concorsuale della licitazione previa predisposizione di apposito capitolato d'oneri che preveda la durata della concessione, l'ammontare del deposito cauzionale, l'obbligo del pagamento di un canone di concessione e della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche se collocati, gli impianti, sul suolo pubblico nonché tutte le disposizioni cautelative con esplicito richiamo alle procedure concernenti le autorizzazioni relative agli impianti pubblicitari.

4. Sono fatti salvi i diritti nascenti da contratti di concessione in atto.

Art. 30 - Contenzioso e procedimento esecutivo.

1. Per il procedimento esecutivo e per il contenzioso si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 23, 24 e 25 del presente Regolamento.

Titolo IV°
SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI

Art. 31 - Sanzioni tributarie.

1. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione d'imposta o della commissione per l'affissione pubblica, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuto, una sanzione pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evaso.

2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta, una sanzione pari al 30 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

Art. 32 - Interessi.

(Abrogato) 1. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative sanzioni si applicano interessi di mora nella misura indicata dal D.Lgs. 507/93.

2. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Nuovo

1. Gli interessi a debito e a credito sono computati nella misura stabilita dal Consiglio Comunale con apposito atto.

Art. 33 - Sanzioni amministrative.

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le

norme contenute nelle sezioni I e II, del capo I, della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal Comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da € 206 a € 1.549 con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3. Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 22.

4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative sanzioni ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione e all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 3.3 del D.Lgs. 507/1993.

Titolo V°
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 34 - Norme finali.

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni di cui al Capo I del Decreto Legislativo nr. 507/15.11.1993.

(abrogato) 2. Viene contestualmente abrogato il Regolamento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni approvato con deliberazione di C.C. n° 84 del 30/09/1995 e modificato con deliberazione di C.C. n° 135 del 27/12/1999.

Art. 35 - Norme transitorie.

1. I mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'entrata in vigore del presente regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso, dovranno essere adeguati alla nuova normativa entro 3 anni della sua entrata in vigore a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.

2. In presenza di norme di legge che dispongono diversamente, devono essere applicati questi ultimi, salvo che la normativa stessa non disponga deroghe al riguardo.

3. La superficie complessiva degli impianti per le affissioni, l'ubicazione, la ripartizione per destinazione, a seconda della natura istituzionale, sociale e commerciale, dovrà essere adeguata nel termine di due anni dall'approvazione del presente regolamento.

4. A tale scopo dovrà procedersi alla formazione di un piano correttivo o sostitutivo di quello eventualmente già adottato sulla base della previgente normativa.

5. Alla formazione del piano provvede un gruppo di lavoro costituito da Funzionari Comunali responsabili dei Servizi Pubblicità ed Affissioni, della Polizia Municipale e ufficio Tecnico; se il servizio è affidato in concessione, fa parte del gruppo di lavoro anche il responsabile del servizio designato dal concessionario.

6. Fino a quando non risulterà operativo il nuovo piano, si ritengono confermati gli impianti esistenti elencati nell'allegato A).

Art. 36 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 01.01.2007.